Art. 21 - Utilizzo dei locali scolastici

- 1. Il Dirigente Scolastico cura l'applicazione della normativa per un buon esercizio delle strutture scolastiche, le competenze circa l'uso degli immobili, le consegne. Entro il mese di giugno di ogni anno presenterà ai Comuni le necessità di fornitura e manutenzione dei locali e dell'arredo, in modo che possano provvedervi per l'anno scolastico successivo e programmare gli interventi a lungo termine.
- 2. Nei locali scolastici e nelle aree pertinenziali non possono essere consentite attività e depositi di materiali pericolosi, impropri o di terzi.
- 3. L'Amministrazione scolastica dispone di tutte le chiavi degli edifici, accerta e regola l'accesso delle persone. Un collaboratore scolastico curerà la vigilanza all'ingresso affinché non entrino estranei.
- 4. Ai locali scolastici ed alle aree pertinenziali hanno accesso soltanto il personale scolastico per ragioni di servizio e le persone autorizzate dal Dirigente Scolastico. Il pubblico è ammesso nell'orario e con le modalità stabilite per l'apertura degli uffici. I genitori degli alunni sono ammessi nell'orario e con le modalità stabilite per il loro ricevimento. Il genitore o chi accompagna gli alunni per le lezioni consegna gli alunni ai cancelli del cortile o alla soglia del fabbricato.
- 5. I docenti possono accedere ai locali per la preparazione delle lezioni o altre attività scolastiche anche fuori dall'orario delle lezioni, compatibilmente con le esigenze di custodia e di pulizia del fabbricato.
- 6. I beni mobili ed i locali scolastici e le loro pertinenze possono essere concessi a terzi, sentito l'ente proprietario se l'uso è compatibile con la preminente destinazione scolastica. L'atto di concessione stabilirà la durata, non superiore all'anno scolastico, eventuali cauzioni, il rimborso delle spese per le pulizie ed ogni altra opportuna condizione. Non è ammessa la consegna dei beni e l'accesso ai locali prima che sia stato accettato l'atto di concessione.
- 7. Non è consentito l'uso dei locali scolastici da parte di partiti politici, gruppi ed associazioni per propaganda elettorale, comizi, manifestazioni di carattere politico, nonché a privati per attività commerciali a scopo di lucro.
- 8. All'esterno ed all'interno dei fabbricati le "vie di fuga" (corridoi, scale, uscite di sicurezza ecc.) devono essere tenute sempre efficienti e non devono esservi collocati arredi o materiali che costituiscono ostacolo.